

RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DALL'UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

EX ART. 24 D.LGS. N. 175 DEL 2016

INDICE

PIANO OPERATIVO

PARTE I

Disciplina normativa e ricognizione

- I. Premessa
- II. Criteri ex art. 1, comma 611 e 612 della l. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
- III. Criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 “revisione straordinaria”
- IV. Profili problematici e ambito di applicazione
- V. Quadro delle partecipazioni dell’Università degli Studi dell’Aquila aggiornato al 23 settembre 2016

PARTE II

Analisi delle partecipazioni alla luce dei criteri e misure di intervento

- I. Spin-off. Applicazione dei criteri di razionalizzazione ed interventi nei confronti degli spin-off.
- II. Consorzi. Applicazione dei criteri di razionalizzazione ed interventi. Difficoltà interpretative.

All. 1 RICOGNIZIONE delle Partecipazioni al 23 settembre 2016

All. 2 RELAZIONE TECNICA

All. 3 D.R. n. 217/2017 del 4.05.2017 “Regolamento per la costituzione di Spin Off dell’Università degli Studi dell’Aquila e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso”

PIANO OPERATIVO

I. PREMESSA

Il presente Piano per la razionalizzazione Straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'Università dell'Aquila è redatto ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), come modificato ed integrato d.lgs. n. 100 del 2017. Costituisce aggiornamento del precedente piano approvato il 3 giugno 2015 dall'Università dell'Aquila ex art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recependo altresì le indicazioni della delibera n. 178/2016/VSG. Corte dei Conti sez. contr. Abruzzo.

L'Università dell'Aquila partecipa a società e consorzi che perseguono scopi coerenti con i fini istituzionali dell'Ateneo, alcune delle quali hanno carattere di Spin Off.

In ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza, gli elenchi completi di queste partecipazioni sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ateneo. In particolare, in osservanza dell'art. 24 TUSP nella parte I § VI è riportato il "Quadro delle partecipazioni dell'Università degli Studi dell'Aquila aggiornato al 23 settembre 2016" e nell'all. 1) sono riportati i dati destinati all'invio telematico alla struttura del MEF come previsto dagli art. 15 e 24 c. 3 TUPS (Ricognizione all. 1).

Il presente Piano contiene per le singole partecipazioni l'applicazione dei criteri imposti dal legislatore e le linee operative di intervento, rinviando alla relazione tecnica l'analisi più puntuale e le misure di adeguamento/dismissione da intraprendere.

Nell'all. 2 al presente Piano (Relazione tecnica) è riportato l'elenco delle società partecipate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della conformità o meno ai criteri in ragione dell'oggetto sociale perseguito, delle quote sociali di partecipazione del capitale sociale posseduto, del numero di amministratori della società e di quelli nominati direttamente dall'Università, degli oneri annuali a carico dell'Ateneo (se previsti). In tale documento è data evidenza delle risultante dell'applicazione dei criteri legali di razionalizzazione e le motivazioni delle scelte operate.

II. CRITERI ex art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

Dismettere le società e/o le partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dismettere le società e/o le partecipazioni societarie composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Con riguardo a questo criterio si terrà anche conto dell'effettiva incidenza della proporzione tra amministratori e dipendenti sul funzionamento della società, nonché dell'incidenza sull'economicità della gestione. Ciò, in quanto molti Spin-off dell'Ateneo, in ragione delle funzioni e degli scopi di siffatta tipologia di società, non hanno dipendenti e per gli amministratori non è previsto alcun compenso.

Dismettere le società e/o le partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (la verifica non si estende ad attività analoghe svolte da enti pubblici strumentali dell'Ateneo, come richiesto dalla norma, in quanto l'Ateneo non ha partecipazioni in enti pubblici strumentali). Inoltre, non sarà necessario attuare nessuna azione di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto l'Ateneo non ha questa tipologia di partecipazioni;

In alternativa alle misure sopra descritte verrà valutata la possibilità di riduzione dei costi di

funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

III. CRITERI per la “Revisione straordinaria” d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato ed integrato d.lgs. n. 100 del 2017.

Il d.lgs. n. 175 del 2016 all'art. 24 prevede la “Revisione straordinaria delle partecipazioni” detenute, direttamente o indirettamente, dettando i criteri di seguito indicati:

“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, (...) ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro ((il 30 settembre 2017)), ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla (...) data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.

- rientrare nelle tipologie di cui all'articolo 4 TUPS

Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (*o allo svolgimento delle loro funzioni*)), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane ((, **nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili**)).

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. ((**E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.**))

(...)

- requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 TUPS

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto

deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

- ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 che richiedono interventi di razionalizzazione

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro¹;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Se ne ricava che ai fini della Revisione straordinaria la singola partecipazione deve essere vagliata alla stregua della seguente griglia, le cui singole condizioni sono da intendersi - in via generale e salvo deroghe - oggetto di valutazione cumulativa e necessaria secondo il seguente schema:

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 c. TUPS
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TUPS
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TUPS
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4 TUPS²:....
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali:
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro:
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti:
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento:

¹ Art. 26 TUPS 2-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'[articolo 20, comma 2, lettera d\)](#), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

² Si tratta del medesimo criterio di cui all'[art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016](#) "non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4".

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4:

IV. PROFILI PROBLEMATICI E AMBITO DI APPLICAZIONE

a. Profili problematici specifici riferibili al sistema universitario

Il presente piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dall'Università dell'Aquila è redatto ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 175 del 2016 (TUPS) e costituisce aggiornamento del piano dell'art. 1, comma 611 e 612 della L. 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

La razionalizzazione delle partecipazioni è realizzata in applicazione dei criteri previsti dall'art. 24 TUSP e, pur nella prospettiva del contenimento dei costi, tiene conto della missione dell'Università in tema di ricerca e di trasferimento tecnologico.

Tale peculiarità, oltre a trovare specifici riscontri nella normativa diretta a disciplinare il sistema universitario, ha un diretto impatto sui sistemi di valutazione e di finanziamento recentemente introdotti.

Il Manuale "La valutazione della terza missione nelle università italiane per le Università" approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR nella seduta del 1 aprile 2015, è stato concepito per un'estensione alle attività di terza missione degli Enti di ricerca e tale estensione è diventata effettiva a seguito dell'inserimento della Terza Missione tra gli oggetti di valutazione per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. Al riguardo, l'art. 2, c. 6 del DM 458/2015 afferma che:

«Nell'ambito del processo di valutazione e a fini conoscitivi sarà inoltre considerato, anche utilizzando le informazioni della Scheda unica annuale della ricerca dipartimentale, il profilo di competitività delle Istituzioni per le attività di "terza missione". Tale valutazione dovrà tenere conto della missione istituzionale fondamentale delle Istituzioni. Oltre ai parametri che saranno definiti dall'ANVUR, dovranno essere considerati, come elementi comuni di valutazione, i seguenti aspetti: proventi dall'attività conto terzi, attività brevettuale, imprese spin-off. Tale valutazione potrà in ogni caso essere considerata ai fini del riparto dell'assegnazione delle risorse statali alle Istituzioni interessate».

A quanto premesso si aggiunge la valutazione del *favor*, contenuto in specifiche normative in materia di incentivazione dello sviluppo economico e di utilizzo di fondi europei per lo sviluppo territoriale, nei confronti di partenariati istituzionali pubblico-privato ove siano parti Università e/o Enti di ricerca. In questa prospettiva rientrano pienamente DISTRETTI TECNOLOGICI e POLI DI INNOVAZIONE.

Le esigenze e soprattutto i criteri normativi fissati dalle norme di razionalizzazione e da ultimo dal TUSP pongono numerose criticità, sia sul piano del perseguimento dell'interesse pubblico, sia sul piano dell'interpretazione della normativa. Se da un lato, è evidente come le finalità della normativa generale sulle società entrino in molti casi in conflitto con le specifiche finalità della normativa rivolta al sistema universitario, nella stessa normativa del TUSP non appare chiara la portata della deroga al regime generale con riguardo alla terza missione universitaria (art. 4 c. 8 TUSP).

Il legislatore appare aver riconosciuto le predette peculiarità, operando significative modifiche con il d.lgs. n. 100 del 2017, in particolare con l'introduzione dell'art. 26 c. 12 ter, ove si prevede che "Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione". Si ricorda che l'art. 4 c. 8 prevede che "8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con

caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”.

È coerente che la deroga, anche in ragione del richiamo al d.lgs. n. 297 del 1999, sia suscettibile di un'estensione analogica a tutte le ipotesi che (al di là di SPIN OFF) hanno ad oggetto il trasferimento tecnologico o dei risultati della ricerca comprendendo quindi i DISTRETTI TECNOLOGICI e i POLI DI INNOVAZIONE.

Inoltre al c. 2 del suddetto articolo 26 Tups si prevede che “L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea”.

La redazione del piano tiene conto di siffatte difficoltà prospettando, a seconda della tipologia e funzione della partecipazione, diverse soluzioni, fermo restando che, in mancanza di precise indicazioni normative o da parte degli organi di controllo a cui il presente piano è inviato, verrà perseguita la soluzione più rigorosa in termini di dismissione ove non sarà possibile raggiungere i parametri formali dell'art. 24 TUSP.

b. Ambito applicativo

Il Piano operativo di razionalizzazione riguarda tutte le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute:

1. società in “controllo” ex art. 2359 c.c. (controllo di diritto o di fatto), dirette e indirette;
2. società partecipate con una quota non di controllo o minoritaria, dirette e indirette.

La legge si riferisce a Società circoscrivendo il contenuto del piano richiesto alla amministrazioni destinatarie della previsione.

Pertanto vengono considerate dal piano le seguenti tipologie:

ORGANISMI PARTECIPATI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOCIETÀ PARTECIPATE

SOCIETÀ CONSORTILI

SOCIETÀ COOPERATIVE

- **L'Università degli Studi dell'Aquila non presenta partecipazioni di controllo (CSE 50% e Edizioni L'UNA 51% sono in liquidazione), ma soltanto mere partecipazioni di minoranza nelle società attualmente attive.**
- **L'Università degli Studi dell'Aquila non presenta partecipazioni indirette.**

Ai sensi dell'art. 2 lett. g TU per partecipazione indiretta si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”.

Il presupposto per la partecipazione indiretta è, pertanto, che l'amministrazione abbia il controllo del veicolo societario intermedio partecipante. Ciò è confermato dalla lett. n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

Ai sensi del d.lgs. 175 del 2016, combinato disposto lett. g) ed n), la partecipazione indiretta si realizza per tramite di una partecipazione di controllo

Non avendo l'Università dell'Aquila partecipazioni societarie maggioritarie e tantomeno di controllo, per definizione non può avere partecipazioni indirette.

V. QUADRO DELLE PARTECIPAZIONI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

(aggiornato al 23 settembre 2016 come richiesto all'art. 24 TUSP – all. 1 scheda dettagliata delle partecipazioni)

Società consortili	AL 23 SETTEMBRE 2016
1. CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Società consortile a r. l.	ATTIVO
2. IAM - CONSORZIO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICO Società consortile a r. l.	ATTIVO
3. Polo CAPITANK-CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK Società consortile a r. l.	ATTIVO
4. Polo AGIRE-AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA' Società consortile a r. l.	ATTIVO
5. Polo PALM- POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE Società consortile a r. l.	ATTIVO
6. Gran Sasso Velino Società consortile a r. l. GAL	ATTIVO
7. Terre Pescaresi Società consortile a r. l. GAL	ATTIVO
8. Maiella verde Società consortile a r. l. GAL	ATTIVO
9. Abruzzo italico Alto Sangro Società consortile a r. l. GAL	ATTIVO

Società consortili non considerate nell'aggiornamento per le quali è stata assunta la decisione di dismissione a seguito dell'attuazione del piano di razionalizzazione 2015: conseguimento dei risultati	AL 23. 9. 2016
CONSORZIO PER LA DIVULGAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE IRRIGUE - CO.T.IR Società consortile a r. l. in liquidazione	IN LIQUIDAZIONE
CSE - Consorzio per la sperimentazione edilizia Società consortile a r. l. in liquidazione con delibera del 23 e 24 febbraio 2016 del SA e CDA	IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO PER LA RICERCA VITIVINICOLA ED ENOLOGICA IN ABRUZZO – CRIVEA Società consortile a r. l. in liquidazione	IN LIQUIDAZIONE
EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI (ESA) in liquidazione;	IN LIQUIDAZIONE

Non rilevante ai fini del piano in quanto non v'è quota di partecipazione da parte dell'Università.

1) CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO (UNISULMONA) Società consortile a r. l.

Spin-off	AL 23 SETTEMBRE 2016
1. West Aquila Srl (costituita nel 2004)	ATTIVO
2. Novatec Srl (costituita nel 2006)	ATTIVO
3. Sagi2t Srl (costituita nel 2007)	ATTIVO
4. BIOMATERIALS & ENGINEERING Srl (costituita nel 2008)	ATTIVO
5. R13 Technology Srl (costituita nel 2014)	ATTIVO
6. SMARTLY: natives of smart living Srl (costituita nel 2014)	ATTIVO
7. GITAIS Srl (costituita nel 2015)	ATTIVO
8. DRIMS Srl (costituita nel 2015)	ATTIVO
9. NET RESEARCH Srl (costituita febbraio 2016)	ATTIVO
10. SMART WASTE Srl (costituita febbraio 2016)	ATTIVO

Spin-off per i quali è stata assunta la decisione di dismissione a seguito dell'attuazione del piano di razionalizzazione 2015 e che sono confermate alla stregua del presente piano ove la quota non sia stata ancora ceduta/liquidata: conseguimento dei risultati.

Imaging Technology Abruzzo Srl	deliberato recesso SA e CDA del 27.4.2015 e del 28.4.2015 <u>si procederà ai sensi dell'art. 24 c. 5 TUSP per la liquidazione della quota</u>	deliberato recesso SA e CDA del 27.4.2015 e del 28.4.2015
Digipower Srl	deliberato recesso con delibera del 23 e 24 febbraio 2016 del SA e CDA: <u>si procederà ai sensi dell'art. 24 c. 5 TUSP per la liquidazione della quota</u>	deliberato recesso con delibera del 23 e 24 febbraio 2016 del SA e CDA
Beep Innovation Srl 17.11.2016 accettata offerta acquisto quota	deliberato recesso con delibera 18.12.2015	QUOTE VENDUTE

ULTERIORI PARTECIPAZIONI

Edizioni L'UNA srl	in liquidazione per impossibilità di perseguire l'oggetto sociale Delibera dell'Assemblea dei Soci del 4.5.2016	Chiusura prevista entro 31 marzo 2017
---------------------------	--	--

PARTE II

ANALISI DELLE PARTECIPATEZIONI ALLA LUCE DEI CRITERI E MISURE DI INTERVENTO

Nella presente parte II del Piano sono indicate le misure di razionalizzazione le cui motivazioni sono rimesse in maniera più analitica all'allegata Relazione tecnica (all. 2).

I. SPIN-OFF. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE ED INTERVENTI NEI CONFRONTI DEGLI SPIN-OFF.

Gli spin-off costituiscono società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, in cui per disposizione di legge e di regolamento l'Università **può avere soltanto una partecipazione minoritaria.**

L'attivazione di tali Società è da considerare in termini di arricchimento qualitativo ed economico per l'Ateneo, nonché una valenza positiva in termini di misurazione della capacità di ricerca.

L'attivazione di spin-off, non solo è indispensabile rispetto alla c.d. terza missione dell'Università, ma è favorita dall'ordinamento anche in termini di premialità nella valutazione dei risultati (*supra*).

Quale importante **misura strutturale** già in sede di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2015, l'Università ha modificato il "Regolamento per la costituzione di spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso", stabilendo la durata massima di sei anni per la partecipazione dell'Ateneo alla compagine sociale e prevedendo per quest'ultimo la possibilità di uscita automatica trascorso tale periodo. In esito a tale modifica sono state stabilite le modalità di dismissione delle società spin off partecipate da più di sei anni inserite negli statuti.

Dall'attuazione del Piano già redatto nel 2015 è derivata la decisione di dismettere le partecipazioni superiori a 6 anni. Quanto previsto dal precedente Piano ha trovato riscontro nella più recente normativa.

Il legislatore ha riconosciuto la rilevanza della suddetta tipologia di partecipazioni, operando significative modifiche con il d.lgs. n. 100 del 2017, in particolare con l'introduzione dell'art. 26 c. 12 ter, ove si prevede che "Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione". Si ricorda che l'art. 4 c. 8 prevede che "8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche".

Si evidenzia che l'Università degli Studi dell'Aquila con D.R. n. 217/2017 del 4.05.2017 ha approvato un nuovo regolamento Spin-off adeguandolo alle suddette previsioni (All.3).

Si prevede in particolare che:

- il termine massimo di durata della partecipazione universitaria è di cinque anni e alla scadenza del periodo È previsto recesso di diritto e la perdita da parte della società della qualità di spin-off;

- è prevista ed incentivata la costituzione di spin-off accademici, senza partecipazione sociale dell'Università, con la previsione di una misura premiale consistente nella maggiore durata (sei anni).

Grazie alle misure strutturali adottate per il futuro gli Spin-off dell'Università dell'Aquila saranno coerenti con normativa e non abbisogneranno di misure di razionalizzazione. Per le partecipazioni ultraquinquennali esistenti alla data del 23 settembre 2016 si procederà alla dismissione mediante il presente piano.

Tanto premesso, il presente piano dispone la dismissione delle seguenti partecipazioni:

1. West Aquila Srl

La partecipazione allo SPINOFF, come risulta dall'allegata relazione tecnica (all. 2) non soddisfa i requisiti previsti per la razionalizzazione straordinaria, né è suscettibile di fruire nell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter TUPS.

MISURE CORRETTIVE

Si decide pertanto la dismissione della partecipazione avvalendosi della clausola dell'art. 24 co.5 TUSP

2) Novatec Srl

La partecipazione allo SPINOFF, come risulta dall'allegata relazione tecnica (all. 2) non soddisfa i requisiti previsti per la razionalizzazione straordinaria, né è suscettibile di fruire nell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter TUPS.

MISURE CORRETTIVE

Si decide pertanto la dismissione della partecipazione avvalendosi della clausola dell'art. 24 co.5 TUSP

3) Sagi2t Srl

La partecipazione allo SPINOFF, come risulta dall'allegata relazione tecnica (all. 2) non soddisfa i requisiti previsti per la razionalizzazione straordinaria, né è suscettibile di fruire nell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter TUPS.

MISURE CORRETTIVE

Si decide pertanto la dismissione della partecipazione avvalendosi della clausola dell'art. 24 co.5 TUSP

4) BIOMATERIALS & ENGINEERING Srl

La partecipazione allo SPINOFF, come risulta dall'allegata relazione tecnica (all. 2) non soddisfa i requisiti previsti per la razionalizzazione straordinaria, né è suscettibile di fruire nell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter TUPS.

MISURE CORRETTIVE

Si decide pertanto la dismissione della partecipazione avvalendosi della clausola dell'art. 24 co.5 TUSP

Spin-off partecipati inferiori al quinquennio alla data del 23 settembre 2016

5) R13 Technology Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si

verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

6) SMARTLY: natives of smart living Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

7) GITAIS Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

8) DRIMS Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

9) NET RESEARCH Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

10) SMART WASTE Srl

La partecipazione non è suscettibile di essere sottoposta a razionalizzazione in quanto si verifica l'esclusione di cui all'art. 26 c. 12 ter TUPS. Se ne dispone il mantenimento.

II. CONSORZI. APPLICAZIONE DEI CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE ED INTERVENTI. DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE.

I consorzi cui partecipa l'Università degli Studi dell'Aquila sono riconducibili a tre categorie:

I. Poli Di Innovazione intesi quali «raggruppamenti di imprese indipendenti, start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore, e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo» (Decreto M.I.S.E. 27/3/2008 n. 87).

II. Gruppo di azione locale (GAL) è un gruppo composto da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale .

III. Distretti Tecnologici e Cluster Tecnologici Nazionali. Il Distretto Tecnologico è diretto a favorire "la collaborazione tra ricerca e Imprese, costituendo una modalità di intervento particolarmente idonea ad assicurare una proficua collaborazione tra Stato e Regioni " (Delibera CIPE 81/2004).

o o o o o

L'attivazione e il mantenimento dei suddetti Consorzi è essenziale per il perseguimento della c.d. terza missione dell'Università, nonché per realizzare progetti e fruire di finanziamenti sull'applicazione dei risultati della ricerca. Oltretutto si tratta di soggetti che beneficiando di finanziamenti per la realizzazione di progetti sono tenuti alla continuità della loro operatività.

Si tratta di partecipazioni, tutte di minoranza e non onerose per l'Università (ad eccezione dei 4 Poli di Innovazione per i quali la spesa annua ammonta in totale ad euro 9000) che consentono una presenza sul territorio in linea con le normative e gli indirizzi dell'ultimo trentennio che vogliono un sapere superiore non meramente speculativo, ma "utile" sul piano economico, sociale e culturale al territorio.

In tutti i casi la partecipazione è **ritenuta indispensabile** in quanto essa consente, a fronte di un costo minimo ovvero assente, **la partecipazione a finanziamenti indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente** (la ricerca di finanziamenti, al di fuori del finanziamento ordinario statale, è ormai un imperativo per consentire l'attività scientifica dell'Università).

Per i suddetti consorzi si pongono significative questioni interpretative in quanto, pur non rientrando tra le funzioni ammissibili del c. 2, art. 4, è espressamente considerata ammissibile dal successivo c. 6 che dispone:

“6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”.

I GAL sono espressamente considerati dall'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per i DISTRETTI TECNOLOGICI ed i POLI DI INNOVAZIONE, dal momento che entrambi hanno ad oggetto il trasferimento tecnologico e l'applicazione dei risultati della ricerca, sembrano ricorrere le condizioni dell'art. 4 c. 8 TUPS, potendo rientrare le relative fattispecie nelle ipotesi di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n° 297.

D'altra parte, i Poli di innovazione realizzano progetti finanziati con fondi europei partecipando a bandi competitivi³, pertanto dovrebbero essere considerati, analogamente

³ Vds. “Obiettivi e linee guida per la programmazione unitaria dei Fondi comunitari 2014-2020” Abruzzo “Nell’ambito del sistema innovativo, l’Abruzzo può contare sulla presenza di tre Università - che presentano una propensione specialistica all’innovazione tecnologica, manageriale e organizzativa - nonché di numerosi centri pubblici e privati di ricerca applicata in grado di offrire una spinta propulsiva al sistema produttivo nei settori considerati più strategici. Le Università partecipano al Distretto Tecnologico Innovazione, Sicurezza e Qualità degli alimenti, ai Poli di Innovazione, a Centri di ricerca regionali e, secondo i dati del NETVAL (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), hanno dato vita, dal 2004 al febbraio 2014, a 13 spin off accademici, che rappresentano l’1,2% del totale nazionale. Il campo di attività in cui si attivano gli spin off e' quello delle ICT, seguono l'elettronica, l'energia, il biomedicale e i servizi per l'innovazione. Nel periodo di programmazione 2007-13, per colmare le debolezze sopra evidenziate nonché potenziare le peculiarità del proprio sistema innovativo, la Regione ha già avviato un processo di riposizionamento competitivo, focalizzando le scelte di policy:

- nella promozione di Poli di Innovazione, Reti di Impresa e di meccanismi di interazione tra sistema imprenditoriale e mondo della ricerca¹², al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze tecnologiche nonché la concentrazione delle iniziative nei settori più competitivi o più pronti ad accogliere innovazione di prodotto e di processo;

- nel supporto a processi di governance forieri di innovazione, attraverso la L.R. n. 40/2012 “Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale”, quali le Reti d’Impresa, disciplinate da specifici Contratti di Rete, la Piattaforma regionale di raccordo dei Poli d’innovazione, strumento di coordinamento tra i Poli e le Reti d’Impresa. La stessa legge ha istituito l’Osservatorio per l’internazionalizzazione e l’Osservatorio sullo sviluppo del sistema produttivo e della R&S.

La strategia di promozione delle “reti collaborative” per la R&S è stata affiancata, nel corso del 2012, all’iniziativa del MIUR “Sviluppo e potenziamento dei cluster tecnologici nazionali”¹³, aderendo a tre aree scientifico-tecnologiche: Agrifood, Scienze della vita e Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina. Un’analisi SWOT ha individuato una prima serie di aree tecnologiche prioritarie nella quale le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sono comuni a tutte le aree. Tale individuazione dovrà essere convalidata dal completamento del processo di scoperta imprenditoriale e dall’eliminazione degli ambiti che tale processo non riterrà prioritari. La S3 compie inoltre un bilancio delle azioni di rete sostenute.

A seguito della pubblicazione di tre distinti Avvisi pubblici, sono stati ammessi a finanziamento 14 Poli di Innovazione, i quali hanno attivato il coinvolgimento di quasi 1.000 soggetti tra PMI, grandi imprese, università, enti di ricerca, associazioni ed enti no profit. Tuttavia, non tutti i Poli sembrano presentare lo stesso grado di potenzialità in termini di sviluppo. In alcuni casi, infatti, essi evidenziano carenze relativamente al possesso di due connotati di base, quali la presenza di grandi imprese ed il coinvolgimento di attori della ricerca, che la S3 ritiene essenziali per l’innescare di processi di innovazione. Più in dettaglio, la S3 evidenzia che il peso della grande impresa, è rilevante solo nei Poli Automotive (settore fortemente polarizzato nella Val di Sangro, in provincia di Chieti), Elettronica/ICT e Chimico-farmaceutico, mentre è assente all’interno dei Poli Economia sociale, Turismo, Servizi avanzati, Arredamento e legno, Artigianato, Abbigliamento, Energia e Internazionalizzazione. Nei Poli dell’Automotive ed Elettronica/ICT è, inoltre, elevata la presenza di grandi imprese estere. In posizione intermedia si collocano i Poli Logistica/Trasporti, Agroalimentare ed Edilizia sostenibile. In relazione al coinvolgimento di Università e centri di ricerca il quadro appare quasi identico, con le sole eccezioni del Polo Energia, e dell’Agroalimentare che possono vantare il coinvolgimento di diversi soggetti operanti dal lato dell’offerta di ricerca.

I Poli Automotive ed Elettronica/ICT, Agroalimentare, Chimico-farmaceutico e Tessile/Arredamento sono quelli che già presentano condizioni sufficienti per alimentare un percorso di sviluppo basato sulla ricerca e innovazione. Nei rimanenti casi (Economia sociale, Turismo, Servizi avanzati, Artigianato, Energia, Internazionalizzazione, Logistica/Trasporti ed Edilizia Sostenibile), perché possa prefigurarsi una dinamica di crescita, si palesa la necessità di un intervento di stimolo, finalizzato a promuovere il rafforzamento delle filiere, con l’attrazione di grandi imprese e la partecipazione diretta di Enti di ricerca alle attività dei Poli. In

ai GAL, riconducibili anche alla deroga del c. 6.

Appare risolutiva la modifica di cui al d.lgs. 100 del 2017 che all'art. 26, c. 2 ha previsto che "L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea".

In questo senso, *"Relativamente all'uso dello strumento societario per la gestione dei Gal, la Sezione aveva osservato, nel paragrafo 7 della relazione (Considerazioni conclusive), l'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi. Quest'ultimo aspetto va ora valutato alla luce della nuova previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016 che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni"*. (Deliberazione n.43/2017/VSGO Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-

tale direzione, si esprimono anche le considerazioni del valutatore indipendente del POR FESR 2007-2013, le quali evidenziano la necessità di azioni di razionalizzazione: per alcuni settori non realmente espressione di una vera vocazione territoriale vi è il rischio di finanziare reti di piccole imprese che, a causa delle scarse risorse economiche e conoscitive, pare improbabile possano avviare un'efficace attività di ricerca.

Nel complesso, la S3 riconosce il contributo importante delle politiche sostenute in tema di innovazione e, a tal proposito, attribuisce cruciale importanza al sostegno delle start up innovative. La Regione ha, infatti, istituito (con DGR n. 327/2011) un fondo di rotazione, destinato a favorire le start up con alto contenuto tecnologico e a migliorare la capacità di accesso al credito da parte delle PMI innovative. Nel corso del 2013, inoltre, è stato attivato il bando Start up Start hope, con il quale stimolare la creazione di un ecosistema favorevole alla valorizzazione di nuove idee imprenditoriali. La S3 rileva una discreta concentrazione di start up in aree come quelle dell'Energia, delle Scienze della vita e delle Smart Communities, nonché il peso dei domini Agrifood e Ambienti di vita, che emerge soprattutto in relazione ai dati nazionali. Tali evidenze, unitamente al ruolo rivestito dall'area "Non research", testimoniano l'esistenza di una domanda di innovazione che andrebbe maggiormente sostenuta e stimolata.

La selezione delle aree prioritarie avverrà al termine del processo di scoperta imprenditoriale e di eliminazione delle aree considerate non prioritarie per il sistema produttivo regionale. Tale percorso è permanente. In futuro, esso potrà condurre ad una revisione della prima strategia adottata.

La S3 ha valorizzato le seguenti dimensioni: i) quota % degli addetti nelle unità locali operanti nelle diverse aree tecnologiche sul totale degli addetti della regione; ii) quota % degli addetti nelle unità locali di grande dimensione (con oltre 250 addetti) operanti nelle diverse aree tecnologiche sul totale degli addetti della regione; iii) apertura verso l'estero, misurata in termini di quota % dell'export regionale delle diverse aree tecnologiche sulle esportazioni totali e di indice di specializzazione dell'export dell'Abruzzo rispetto all'Italia; iv) presidio scientifico delle aree tecnologiche riconducibili ai diversi settori di attività economica, misurato in termini di numerosità e rilevanza qualitativa della presenza di Enti e strutture di ricerca operanti sul territorio regionale; v) performance d'innovazione, misurata in termini di capacità di produrre brevetti e di generare spin off accademici.

L'analisi SWOT della S3 ha individuato alcune aree di specializzazione, che ritiene dotate del maggior potenziale di innovazione competitiva. Esse sono: Agrifood (agroindustria) Scienze della vita (settore chimico-farmaceutico), Automotive e Meccatronica (veicoli commerciali e professionali e moto e relativa componentistica), ICT/Aerospazio (componenti e sistemi nano e micro-elettronici per lo spazio, le applicazioni dell'ICT e le smart communities), Moda/Design (creatività, design, tessuti intelligenti). Tali indicazioni attendono una convalida dalla conclusione del processo di scoperta imprenditoriale, grazie al quale il mondo dell'impresa fornisce il suo punto di vista su questa scelta di valore strategico per la regione. Per rafforzare il sistema innovativo regionale, il POR sostiene l'aggregazione in Poli di Innovazione e Reti di impresa, in tale ambito esso valorizzerà i comparti più innovativi, favorendo la creazione di spin-off della ricerca e industriali e start-up innovative. Per rafforzare il rapporto tra le PMI e gli organismi di ricerca, il POR sostiene l'inserimento delle risorse umane altamente qualificate e delle competenze manageriali nelle imprese. Il rafforzamento del rapporto tra centri di ricerca e imprese deve mirare, tra l'altro, al rafforzamento della capacità brevettuale e, in particolare, all'attivazione di processi di valorizzazione e industrializzazione dei brevetti" (...)

Romagna).

L'ESENZIONE DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DOVREBBE A FORTIORI ESCLUDERE LE PRESENTI SOCIETA' CONSORTILI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE.

o o o o o

Sulla base di quanto già evidenziato in via generale in relazione alle peculiarità delle partecipazioni universitarie ed in forza delle premesse ipotesi interpretative sono ipotizzabili diversi scenari al fine della richiesta razionalizzazione:

1. I consorzi sopra descritti sono ammissibili ex art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2. Derogano rispetto agli altri requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria e non necessitano di alcun intervento di razionalizzazione;
2. I consorzi sopra descritti sono ammissibili ex art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2. Derogano rispetto agli altri requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria. Le società sono comunque fatte oggetto di misure di intervento in quanto compatibili volte alla riduzione dei costi.
3. la categoria dei consorzi pure ammissibile ex art. art. 4 cc. 6-8 TUSP e con riguardo ai finanziamenti europei ex art. 26 c. 2, è sottoposta interamente ai requisiti richiesti per la razionalizzazione straordinaria. Stante l'impossibilità di verificare anche mediante razionalizzazione tutti i requisiti consegue necessariamente la liquidazione di tutte le partecipazioni.

L'Università degli Studi dell'Aquila ritiene percorribile, salva diversa indicazione da parte degli organi controllo a cui il presente piano è inviato, la seconda opzione ed a tal fine si impegna in via generale a:

1. introdurre, previa condivisione con il socio di maggioranza, modifiche statutarie dirette alla riduzione dei costi di funzionamento;
2. formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Si prospetta quale *extrema ratio* nel caso ritenuta applicabilità della normativa sulla razionalizzazione, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, e di mancato raggiungimento dei requisiti per il mantenimento, la dismissione ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP, ovvero a proporre agli altri consorziati di consentire una partecipazione convenzionale piuttosto che istituzionale (partecipativa).

In ogni caso, occorre tenere in considerazione in sede applicativa ciò che prevede l'art. 26 c.

7. "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997", da intendersi come principio generale per le società partecipate che beneficiano di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti. La dismissione della partecipazione o la liquidazione della quota potrebbe in caso di realizzazione di progetti in corso cagionare un danno per l'interesse pubblico e la finanza pubblica.

POLI DI INNOVAZIONE

1) IAM-CONSORZIO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICO Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 2 criticità come risulta dalla relazione tecnica (All. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative, che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Ove si ritenga non suscettibile di deroga la normativa sulla razionalizzazione alla partecipazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- richiesta di partecipazione convenzionale dell'Università previa accettazione volontaria della dismissione della quota
- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

**2) Polo CAPITANK-CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK
Società consortile a r. l.**

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative, che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter. Ove si ritenga non suscettibile di deroga la normativa sulla razionalizzazione alla partecipazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- richiesta di partecipazione convenzionale dell'Università previa accettazione volontaria della dismissione della quota
- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

3) Polo AGIRE-AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA'

Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative, che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter. Ove si ritenga non suscettibile di deroga la normativa sulla razionalizzazione alla partecipazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- richiesta di partecipazione convenzionale dell'Università previa accettazione volontaria della dismissione della quota
- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

4) Polo PALM- POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE

Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile, in quanto la partecipazione di minoranza non consente autonomi interventi sull'organizzazione societaria.

Occorre considerare però che sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative, che d'altra parte sono svolte in prevalenza dai soggetti consorziati.

Al fine di ridurre la sproporzione l'Università proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter. Ove si ritenga non suscettibile di deroga la normativa sulla razionalizzazione alla partecipazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- richiesta di partecipazione convenzionale dell'Università previa accettazione volontaria della dismissione della quota
- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

GAL

Lo strumento del Gruppo di Azione locale ha dimostrato sino ad oggi la sua efficacia nel perseguimento degli interessi istituzionali dell'Università consentendo la partecipazione a progetti europei che hanno portato il finanziamento di importanti ricerche. Al fine di garantire la continuità nella fruizione delle fonti di finanziamento europeo si ritiene di mantenere la partecipazione ai GAL.

1) Gran Sasso Velino Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 2 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile.

Occorre considerare che sostanzialmente sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative. Al fine di ridurre la sproporzione si proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 12 ter. Ove si ritenga applicabile alla partecipazione la normativa sulla razionalizzazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio* e salvo verifica di non cagionare pregiudizio ai progetti oggetto di finanziamento, si procederà, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo:

- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

2) Terre Pescaresi Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile.

Occorre considerare che sostanzialmente sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative. Al fine di ridurre la sproporzione si proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 12 ter. Ove si ritenga applicabile alla partecipazione la normativa sulla razionalizzazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

3) Maiella verde Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 2 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile.

Occorre considerare che sostanzialmente sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative. Al fine di ridurre la sproporzione si proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 12 ter. Ove si ritenga applicabile alla partecipazione la normativa sulla razionalizzazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

4) Abruzzo italico Alto Sangro Società consortile a r. l.

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile.

Occorre considerare che sostanzialmente sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative. Al fine di ridurre la sproporzione si proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 12 ter. Ove si ritenga applicabile alla partecipazione la normativa sulla razionalizzazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

DISTRETTO TECNOLOGICO

1. CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Società consortile a r. l.

MISURE CORRETTIVE

La partecipazione evidenzia 3 criticità come risulta dalla relazione tecnica (all. 2), che ove non si debbano ritenere derogati i criteri dell'art. 20, richiedono l'adozione di misure correttive:

1) Oneri di motivazione analitica: la delibera di partecipazione è stata assunta in base a quanto richiesto dalla disciplina vigente all'epoca della partecipazione, i contenuti dell'art. 5 debbono in ogni caso ritenersi integrati in relazione a quanto risulta dall'apparato motivazionale della scheda tecnica che è oggetto di approvazione degli organi. Tale requisito può ritenersi quindi conseguito.

2) Rapporto numero di amministratori/dipendenti

La criticità non superabile.

Occorre considerare che sostanzialmente sono gli amministratori ad operare all'interno della società svolgendo mansioni operative. Al fine di ridurre la sproporzione si proporrà in qualità di socio di minoranza la riduzione degli amministratori.

3) Requisito di fatturato medio (3 anni) superiore a cinquecentomila euro non conseguito

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter. Ove si ritenga applicabile alla partecipazione la normativa sulla razionalizzazione, si procederà secondo le AZIONI di seguito indicate:

- formalizzazione di una richiesta di modifica statutaria volta all'introduzione dell'amministratore unico, laddove il presente piano costituisce specifica autorizzazione dell'Ateneo in deroga a norme regolamentari interne;

Quale *extrema ratio*, anche a seguito delle indicazioni che verranno dagli organi di controllo, si procederà:

- dismissione coatta ai sensi dell'art. 24 c.5 TUSP in mancanza del raggiungimento dei predetti risultati.

RICOGNIZIONE delle Partecipazioni al 23 settembre 2016

All. 1

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01580910667
Denominazione	ABRUZZO ITALICO - ALTO SANGRO SRL
Anno di Costituzione della Società	2002
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Raiano (AQ) [67027]
Indirizzo	VIA VALLE ARCIONE 2
Settore Ateco 1	ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE (M.70.2)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	10

fatturato

2016	2015	2014	2013
	7119	0	0

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-3439	7594	-4061	-4852	12454

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01776590679
Denominazione	AGIRE - AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA' SOCIETA' CONSORTI
Anno di Costituzione della Società	2010
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Teramo (TE) [64100]
Indirizzo	ZIN SERVIZI SNC
Settore Ateco 1	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2016
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	29549
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	1,03
Numero amministratori	13

fatturato

2016	2015	2014	2013
155397	415982	178886	56545

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
1677	-33649	5497	-66592	43547	-56863

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	02169600695
Denominazione	BEEP INNOVATION S.R.L.
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Chieti (CH) [66100]
Indirizzo	VIA PADRE UGO FRASCA S.N.C.
Settore Ateco 1	Altri servizi di sostegno alle imprese nca (N.82.99.99)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	27294
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	3

fatturato

2016	2015	2014	2013
	227531	450838	545838

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	6030	264	-1109	-795	-5102

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01757460660
Denominazione	BIOMATERIALS & ENGINEERING - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	MONTELUCCO DI ROIO
Settore Ateco 1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	1759
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	5

fatturato

2016	2015	2014	2013
	99049	58767	66844

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	2065	20426	45223	-1860	20255

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01860120664
Denominazione	CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK - SOCIETA' CONSORTILEA RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2012
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	ZIN DI PILE S.N.C.
Settore Ateco 1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	57656
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,1
Numero amministratori	7

fatturato

2016	2015	2014	2013
19918	595383	276080	-2

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-146745	-458983	-112567	-33370		

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01676650664
Denominazione	CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2005
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	LOC MONTELUCCO
Settore Ateco 1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	46412
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	17
Numero amministratori	4

fatturato

2016	2015	2014	2013
	0	7471	4529

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
9227	132	458	836	470	-2111

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01777340660
Denominazione	CONSORZIO PER LA SPERIMENTAZIONE EDILIZIA LABORATORIO PROVE MATERIALI, STRUTTURE E TERRA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2009
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	ZIN INDUSTRIALE DI BAZZANO
Settore Ateco 1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (M.72.19.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	131009
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	50
Numero amministratori	In liquidazione

fatturato

2016	2015	2014	2013
187591	85055	747553	342030

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-10505	-61879	11692	13818	13426	12286

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01729230662
Denominazione	"DIGIPOWER S.R.L."
Anno di Costituzione della Società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	VIA MONTE VELINO 29
Settore Ateco 1	Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici (M.71.12)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	9
Numero amministratori	3

fatturato

2016	2015	2014	2013
	7350	38234	0

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-3212	26204	-3859	-1825	-2026

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01947670665
Denominazione	DRIMS SRL-DIAGNOSTIC RETROFITTING AND INNOVATION IN MATERIAL
Anno di Costituzione della Società	2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	PLE PONTIERI 1
Settore Ateco 1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (M.72.19.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	5

fatturato

2016	2015	2014	2013
	12439		

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	5052				

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01756700660
Denominazione	EDIZIONI L'UNA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
Anno di Costituzione della Società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	PZA RIVERA 1
Settore Ateco 1	Edizione di libri (J.58.11)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	51
Numero amministratori	In liquidazione

fatturato

2016	2015	2014	2013
113	41532	13267	27009

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-47804	-4969	3617	15052	6320	22824

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01705320685
Denominazione	"EDIZIONI SCIENTIFICHE ABRUZZESI SRL" ENUNCIABILE COME "E.S.A. SRL" - IN LIQUIDAZIONE -
Anno di Costituzione della Società	2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)
Localizzazione Geografica	Pescara (PE) [65123]
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI 196
Settore Ateco 1	EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI (J.58.1)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2010
B9) costi del personale (contabilità economico- patrimoniale)	8536
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	12
Numero amministratori	liquidata

fatturato

2016	2015	2014	2013

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01803670668
Denominazione	GAL GRAN SASSO-VELINO SOCIETA' COOPERATIVA
Anno di Costituzione della Società	2010
Forma giuridica	Società cooperativa (11)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	VIA MULINO DI PILE 27
Settore Ateco 1	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	74962
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,88
Numero amministratori	8

fatturato

2016	2015	2014	2013
	3365830	1028098	348628

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-63657	-2405	1103	-3854	-5820

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	13430331002
Denominazione	GIT AIS SRL GEOINSPIRED TECHNOLOGIES & APPLICATIONS FOR INNOVATION & SUSTAINABILITY
Anno di Costituzione della Società	2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è inattiva. (5)
Localizzazione Geografica	Roma (RM) [00198]
Indirizzo	VIA ARNO 38
Settore Ateco 1	
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	10
Numero amministratori	5

fatturato

2016	2015	2014	2013
	0		

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-296				

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01680230669
Denominazione	IMAGING TECHNOLOGY ABRUZZO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	LOC BOSCHETTO, NUCLEO DI PILE SNC
Settore Ateco 1	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) (C.26.60.02)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	93580
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	10
Numero amministratori	n.d.

fatturato

2016	2015	2014	2013
	92309	0	75085

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	359	0	20199	5216	34029

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	02254380690
Denominazione	INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA I.A.M. SOC. CONS. A R.L.
Anno di Costituzione della Società	2008
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Santa Maria Imbaro (CH) [66030]
Indirizzo	VIA NAZIONALE SNC
Settore Ateco 1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (M.72.19.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2016
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	60959
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	4,35
Numero amministratori	7

fatturato

2016	2015	2014	2013
266216	698511	862511	454257

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
79	3977	1929	0	0	0

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01704340668
Denominazione	NOVATEC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2006
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	PLE PONTIERI SN
Settore Ateco 1	Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici (M.71.12)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	59592
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	3

fatturato

2016	2015	2014	2013
	122662	189816	172284

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-4366	3237	10853	3840	3066

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01829740677
Denominazione	POLO D'INNOVAZIONE ARREDO LEGNO MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2012
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Teramo (TE) [64100]
Indirizzo	ZIN SERVIZI SNC
Settore Ateco 1	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,1
Numero amministratori	9

fatturato

2016	2015	2014	2013
	109517	6770	0

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	-104	16298	-2942	-12560	

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01926450667
Denominazione	R13 TECHNOLOGY S.R.L.
Anno di Costituzione della Società	2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	VIA GIOVANNI GRONCHI 18
Settore Ateco 1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (M.72.19.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	4963
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	5

fatturato

2016	2015	2014	2013
	134000	5500	

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	53483	1143			

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01709560666
Denominazione	SAGI2T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	LOC MONTELUCO SNC
Settore Ateco 1	Produzione di software non connesso all'edizione (J.62.01)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	9
Numero amministratori	n.d.

fatturato

2016	2015	2014	2013
	0	0	0

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-8698	0	0	0	358	-804

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01926380666
Denominazione	SMARTLY: NATIVES OF SMART LIVING S.R.L.
Anno di Costituzione della Società	2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	VIA VETOIO 1
Settore Ateco 1	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate (C.26.12)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	164
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	6
Numero amministratori	3

fatturato

2016	2015	2014	2013
0	5738	0	

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
34	759	0			

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01598220695
Denominazione	SOCIETA' CONSORTILE "MAIELLA VERDE" A R. L.
Anno di Costituzione della Società	1992
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Casoli (CH) [66043]
Indirizzo	VIA FRENTANA 50
Settore Ateco 1	Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	87947
Numero di addetti	2
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	0,01
Numero amministratori	8

fatturato

2016	2015	2014	2013
104671	1522320	397450	336040

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-3010	-43695	3228	20825	8023	-10922

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01636690685
Denominazione	TERRE PESCARESI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2001
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Manoppello (PE) [65024]
Indirizzo	VIA COSTA SNC
Settore Ateco 1	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	50899
Numero di addetti	1
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	1
Numero amministratori	6

fatturato

2016	2015	2014	2013
	57973	97411	19271

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	5099	1076	360	318	466

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01647660669
Denominazione	WEST AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Anno di Costituzione della Società	2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	STR STATALE OVEST 36
Settore Ateco 1	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica (J.62.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2015
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	259821
Numero di addetti	5
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	6
Numero amministratori	6

fatturato

2016	2015	2014	2013
	241690	80318	76789

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
	29341	20395	2038	-6398	403

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01974740662
Denominazione	SMART WASTE ENGINEERING SRL
Anno di Costituzione della Società	2016
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	PLE PONTIERI 1
Settore Ateco 1	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria (M.72.19.09)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2016
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	5

fatturato

2016	2015	2014	2013

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01975060664
Denominazione	NET RESEARCH SRL
Anno di Costituzione della Società	2016
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	L'Aquila (AQ) [67100]
Indirizzo	VIA GIOVANNI GRONCHI 18
Settore Ateco 1	Altre attività di consulenza tecnica 749093
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2016
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	0
Numero di addetti	0
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	5
Numero amministratori	3

fatturato

2016	2015	2014	2013

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
-880					

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	01471100691
Denominazione	COTIR
Anno di Costituzione della Società	1988
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata (3)
Stato della società	La società è attiva (1)
Localizzazione Geografica	Vasto (CH) 66054
Indirizzo	LOC ZIMARINO
Settore Ateco 1	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1)
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2014
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	1007121
Numero di addetti	27
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	
Numero amministratori	In liquidazione

fatturato

2016	2015	2014	2013
		1154613	766217

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
		-209233	-350979	23272	10896

DESCRIZIONE	N.°
Codice fiscale società partecipata	1501460693
Denominazione	CONSORZIO PER LA RICERCA VITIVINICOLA ED ENOLOGICA IN ABRUZZO – CRIVEA Società consortile a r. l.
Anno di Costituzione della Società	1989
Forma giuridica	Società consortile (14)
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. (2)
Localizzazione Geografica	Miglianico 66010
Indirizzo	p.zza Umberto I
Settore Ateco 1	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 720000
Tipo Contabilità	Contabilità economico-patrimoniale (2)
Anno di Riferimento	2013
B9) costi del personale (contabilità economico-patrimoniale)	49482
Numero di addetti	3
Quota % di partecipazione detenuta direttamente	
Numero amministratori	In liquidazione

fatturato

2016	2015	2014	2013
			0

risultato esercizio

2016	2015	2014	2013	2012	2011
			5518		

RELAZIONE TECNICA
All. 2

SPIN-OFF

1. West Aquila Srl

La società ha quale scopo istituzionale di ricerca, progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi nell'ambito dei sistemi di telecomunicazioni, di informatica, di elettronica, di controllo e automazione con particolare riferimento a sistemi embedded e wireless+A12:H22.

West Aquila Srl è stata costituita nel 2004 ed ha ampiamente superato il termine massimo previsto dal vigente regolamento per il mantenimento della partecipazione quale misura di razionalizzazione.

La partecipazione non ha più carattere necessario e indispensabile. Non è suscettibile di fruire dell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 TUPS, che come indicato dalla successiva scheda non risultano verificati sotto quattro profili.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 4 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 c. 1,2,3: **NO, come da motivazione in premessa** *
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 8**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **NO**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

2) Novatec Srl

La società ha come scopo istituzionale la valorizzazione dei “prodotti” della ricerca dei promotori accademici, mediante industrializzazione e commercializzazione di prototipi sviluppati nel settore della ingegneria della riabilitazione e in quello della automazione in agricoltura.

Novatec Srl è stata costituita nel 2006 ed ha ampiamente superato il termine massimo previsto dal vigente regolamento per il mantenimento della partecipazione quale misura di razionalizzazione.

La partecipazione non ha più carattere necessario e indispensabile. Non è suscettibile di fruire dell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 TUPS, che come indicato dalla successiva scheda non risultano verificati sotto quattro profili.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 4 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 c. 1,2,3: **NO, come da motivazione in premessa** *
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 8**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **NO**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

3) Sagi2t Srl

La società ha come scopo istituzionale la Produzione di SOFTWARE per attività di facility Energy e mobility management, operation and maintenance di impianti tecnologici, con particolare riguardo a quelli del settore sanitario ospedaliero.

Sagi2t Srl è stata costituita nel 2007 ed ha ampiamente superato il termine massimo previsto dal vigente regolamento per il mantenimento della partecipazione quale misura di razionalizzazione.

La partecipazione non ha più carattere necessario e indispensabile. Non è suscettibile di fruire dell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 TUPS, che come indicato dalla successiva scheda non risultano verificati sotto quattro profili.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 4 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 c. 1,2,3: **NO, come da motivazione in premessa** *
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 8**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **NO**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

4) BIOMATERIALS & ENGINEERING Srl

La società ha come scopo istituzionale lo Sviluppo di processi innovativi e produzione di materiali per applicazioni biomediche.

Sagi2t Srl è stata costituita nel 2008 ed ha ampiamente superato il termine massimo previsto dal vigente regolamento per il mantenimento della partecipazione quale misura di razionalizzazione.

La partecipazione non ha più carattere necessario e indispensabile. Non è suscettibile di fruire dell'esenzione prevista dall'art. 26 c. 12 ter in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 TUPS, che come indicato dalla successiva scheda non risultano verificati sotto quattro profili.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 4 punti critici)

1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 c. 1,2,3: : **NO, come da motivazione sub a)** *

2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *

3)- presenza dei presupposti art. 20 TU

a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 8**

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**

d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **NO**

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

Consorzi

1) IAM-CONSORZIO INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICO Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale di contribuire allo sviluppo della ricerca-innovazione, nuove tecnologie, messa in rete e diffusione delle informazioni nel campo dell'automotive. Ci si propone, inoltre, di supportare iniziative di spin off e start up, con particolare riferimento ad attività di scouting, formazione, affiancamento e tutoring.

L'Università dell'Aquila è Socio del Consorzio IAM (Innovazione Automotive e Meccanica) e del Polo di Innovazione Automotive. Con i suoi ricercatori partecipa, negli ambiti del settore automotive e della meccanica in generale, all'ideazione ed allo sviluppo di progetti scientifici d'interesse industriale, nonché alla definizione di obiettivi strategici.

La partecipazione al Consorzio ed al Polo coinvolge molte componenti scientifiche d'Ateneo: quasi tutti i settori dell'Ingegneria (Meccanica, Gestionale, Elettrica, Elettronica, Informatica ed Automatica, Strutturale, Chimica, Design), la Fisica, la Matematica, l'Informatica, l'Economia e le Scienze Ambientali.

Il Polo di Innovazione Automotive d'Abruzzo è una rete di aziende globalizzate - grande industria, piccole e medie imprese - università e centri di ricerca che operano nel **comparto dell'automotive e della mecatronica**.

Oggi il Polo conta circa 70 aderenti - tra questi Fca, Honda, Denso, Bonfiglioli, Isringhausen, Tecnomatic e IMM Hydraulics, solo per fare alcuni esempi - ed è orientato in particolare ai veicoli commerciali e professionali leggeri per il trasporto di persone e cose.

Sono presenti anche i seguenti Organismi di Ricerca:

CENTRO RICERCHE FIAT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Soggetto gestore del Polo di Innovazione Automotive è la soc. cons. IAM (Innovazione Automotive e Metalmeccanica), con sede a Santa Maria Imbaro (Ch), presso il centro servizi Sangro Aventino.

OBIETTIVO GENERALE del Polo è quello di sviluppare un sistema automotive relativo ai veicoli commerciali e professionali leggeri (due/quattro ruote trasporto persone e merci), capace di rafforzare e consolidare la filiera per migliorare la competitività e per favorire il radicamento delle grandi imprese fortemente internazionalizzate in termini di: innovazione e flessibilità di prodotto, di sistema e dei relativi processi di fabbricazione e qualità dei prodotti .

Il Polo Automotive si propone, quindi, di incrementare le competenze e migliorare la diffusione delle conoscenze nell'automotive e nel metalmeccanico per sostenere lo sviluppo integrando la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative, la formazione e la cultura di impresa e favorendo l'interazione tra gli attori della filiera produttiva e la sinergia tra differenti settori industriali.

Sulla base degli obiettivi e della strategia individuata, il Polo coinvolge le aziende partner in diverse tipologie di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale a livello regionale, nazionale e comunitario.

Il Polo Automotive conta oggi 8 progetti di R&D già conclusi a livello regionale (presentati nell'ambito del POR FERS 2007-2013 Regione), mentre altri 8 progetti, tra nazionali (Industria 2015 - Ministero Ambiente - Pon 2007-13) ed europei (FP7 - VII Programma Quadro), sono in corso tramite il soggetto gestore IAM. Nella quasi totalità di tali progetti è presente l'Università dell'Aquila quale partner.

Le aziende aderenti al Polo Innovazione Automotive, hanno inoltre presentato progetti nell'ambito del Bando R&S automotive/meccatronica PAR FSC Abruzzo 2007-2013 Linea di Azione I.1.1.a.

I benefici già ottenuti e attesi per il futuro dall'Ateneo con la partecipazione allo IAM e al Polo Automotive sono molteplici: (a) inserimento nel contesto produttivo regionale, con forti prospettive d'incremento dei rapporti Università-Imprese, circolazione delle idee e trasferimento della

conoscenza; (b) facilitazione nell'individuazione dei fabbisogni di innovazione delle imprese della filiera, e conseguente indirizzamento della ricerca dei dottorandi; (c) più forte competitività nella partecipazione a bandi di ricerca europei, stante il supporto della componente industriale; (d) maggiori possibilità di sbocco professionale per laureati e dottori di ricerca; (e) partecipazione, con ruolo primario, alla realizzazione di iniziative didattiche dedicate.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 2 punti critici)

1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 cc. 6 – 8)

2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *

3)- presenza dei presupposti art. 20 TU

a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI**

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**

d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **SI**

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

2) Polo CAPITANK- CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK

Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale e prioritario la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento sul territorio regionale del Polo D'Innovazione nel settore Chimico-Farmaceutico.

L'Università dell'Aquila è membro fondatore di Capitank – Polo di Innovazione del Dominio Tecnologico Chimico Farmaceutico della Regione Abruzzo. Capitank dal 2012, anno della sua costituzione, ad oggi si è contraddistinto per l'efficacia delle sue attività di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle competenze scientifiche espresse dagli atenei regionali che, tutti, ad oggi, partecipano al Polo. L'Università dell'Aquila è stata un punto di riferimento centrale nella definizione delle strategie e delle attività progettuali che hanno portato alla completa realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo per la Costituzione e Animazione del Polo, per il quale, proprio in questi giorni è stata deliberata la liquidazione del finanziamento. L'Università dell'Aquila, infatti, ha avuto un ruolo attivo attraverso i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Tecnico Scientifico. Attualmente il suo delegato – Prof. Edoardo Alesse – è Presidente del Consiglio di Amministrazione. I progetti che l'Università ha potuto svolgere nell'ambito della partecipazione a Capitank hanno tutti riscosso un notevole interesse nell'ambito del settore farmaceutico, aumentando l'interazione con le realtà imprenditoriali del territorio e ponendo le basi per l'attivazione di collaborazioni future, basti pensare a:

- attività relative alla Carta dei Servizi di Capitank: l'Università ha svolto diversi servizi di innovazione alle imprese del Polo a valere sui fondi propri del consorzio, direttamente o attraverso i propri spin-off;
- la realizzazione del Progetto Pilota: *Nuovi metodi di controllo per il miglioramento del rischio microbiologico – Gestione e valutazione del rischio Legionellosi negli impianti di distribuzione delle acque*: progetto cofinanziato da Capitank;

Capitank è stato, inoltre, promotore e sostenitore dei progetti degli spin-off espressi dall'Ateneo: Novatec e BME.

L'Università e Capitank hanno spesso veicolato insieme la propria immagine in numerosi eventi nazionali ed internazionali, come in occasione della partecipazione ad EXPO 2015 a Milano e dell'organizzazione dei Workshop Industrial and Academic Network Italia-Russia. La sinergia che si è sviluppata è stata decisiva nell'ambito della definizione della Strategia Intelligente Regionale (S3) in cui il dominio *Scienze della Vita* è stato riconosciuto come uno degli ambiti *maturi* insieme a quelli dell'Automotive e dell'ICT/Spazio. Ciò comporterà che le iniziative della Regione Abruzzo per l'incentivazione di attività di ricerca e sviluppo della Programmazione 2014-2020 saranno indirizzate principalmente a questi domini, con particolare beneficio per i partecipanti ai relativi Poli: si può annoverare in questo ambito l'Avviso Pubblico di cui al BURAT del 7 Novembre scorso per il *Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo. (PROGETTI superiori a 5 Milioni di Euro)*, al quale l'Università ha già manifestato il proprio interesse alla partecipazione.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 cc. 6 – 8)

2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO**

*

3)- presenza dei presupposti art. 20 TU

a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI**

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI**

*

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**

d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO**

*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

3) Polo AGIRE - AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA'
Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società consortile (senza scopo di lucro) ha quale scopo istituzionale la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento del polo di innovazione agroalimentare

Il Polo di Innovazione Agire nell'ultimo anno ha preso parte attivamente alla definizione delle azioni del programma POR-FESR e le sue proposte, concordate con gli operatori del settore agro-alimentare, sono state pienamente accettate dalla Giunta Regionale che in questi giorni sta emanando il bando per la presentazione dei progetti.

Il Sistema Universitario Abruzzese e gli enti di ricerca regionali hanno già definito due progetti da ca 6Ml ciascuno nei quali potranno partecipare diverse competenze presenti nell'Ateneo (biologiche/biotecnologiche/ambientali, sanitarie, fisico/chimiche, ingegneristiche, economiche e ICT). Il Polo Agire, dal momento che mette in contatto i soci istituzionali con le aziende, nel corso del 2016 ha permesso l'attivazione di un cospicuo numero di dottorati industriali che noi non siamo stati in grado di utilizzare, così come probabilmente è avvenuto per quelli messi a disposizione dall'IT-QSA. Si è trattato quindi di una nostra scarsa attenzione a questa forma di finanziamento dei dottorati, attenzione che dovrebbe essere attivata per il prossimo anno.

La emanazione dei bandi per il PSR2014-2020 da parte della Regione Abruzzo, oltre ai PON e Horizon2020, trovano nella partecipazione al consorzio AGIRE una possibilità di acquisizione di risorse esterne per i nostri ambiti di ricerca con la compartecipazione dei soci industriali del consorzio. Ritengo pertanto utile e vantaggiosa la presenza del nostro Ateneo all'interno del Consorzio Agire e suggerisco che venga rinnovata la nostra partecipazione societaria.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 cc. 6 – 8)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

4) Polo PALM

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società consortile (senza scopo di lucro) ha quale scopo istituzionale (senza scopo di lucro) la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento del polo di innovazione Arredo, Legno, Mobile -il dominio MODA/DESIGN è stato inserito tra i 5 domini strategici (S3) per lo sviluppo regionale (gli altri sono Automotive, chimico/farmaceutico, ICT/Spazio e Agroalimentare). Questo significa che i prossimi bandi finanzieranno innovazioni per servizi, processi e prodotti che si inseriscono all'interno delle succitate aree di sviluppo e verranno previste premialità per i soggetti appartenenti ai Poli che rappresentano detti domini.

I bandi sono imminenti ed uno, relativo a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale superiori a 5 Milioni di euro è stato appena pubblicato

- l'università non ha sostenuto esborsi economici in quanto il costo di partecipazione è stato finanziato con il lavoro che personalmente ho svolto;

- è stata svolta una attività di ricerca che ha dato luogo alla progettazione di un prototipo per il quale finalmente la scorsa settimana è stata protocollata la determina con la quale la Regione ha avviato il procedimento di liquidazione del finanziamento

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 cc. 6 – 8)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

GAL

1) Gran Sasso Velino Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale di attività legate allo sviluppo rurale locale; partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali; predisposizione di piani di sviluppo locale

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 2 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 c. 6)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6 TUPS**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **SI**
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

2) Terre Pescaresi Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale di attività legate allo sviluppo rurale locale; partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali; predisposizione di piani di sviluppo locale

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 c. 6)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6 TUPS**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

3) Maiella verde Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale di attività legate allo sviluppo rurale locale; partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali; predisposizione di piani di sviluppo locale

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 2 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 c. 6)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6 TUPS**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **SI**
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

4) Abruzzo italico Alto Sangro Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

La società ha quale scopo istituzionale di attività legate allo sviluppo rurale locale; partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali; predisposizione di piani di sviluppo locale

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 c. 6)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6 TUPS**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**

**1) CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITÀ
E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**
Società consortile a r. l.

Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS:

I Distretti Tecnologici sono importanti strumenti di sviluppo scientifico e di innovazione. Il Distretto Tecnologico in esame è stato promosso per favorire “la collaborazione tra ricerca e Imprese, costituendo una modalità di intervento particolarmente idonea ad assicurare una proficua collaborazione tra Stato e Regioni ” (Delibera CIPE 81/2004).

Le azioni iniziali e preparatorie del Distretto Tecnologico hanno usufruito delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 297, regolamentato dal D.M. 593/2000 che prevede di considerare il personale che partecipa alla ricerca (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca) voce ammissibile ai costi di progetto, a condizione però che l'Atto Costitutivo del Consorzio proponente preveda che i costi sostenuti dalle Strutture di ricerca consorziate per attività del progetto, siano considerate a tutti gli effetti come costi del Consorzio stesso. Per completezza si ricorda che lo Statuto del Consorzio ITQSA, al riguardo prevede che “allorché per l'espletamento dello scopo sociale il Consorzio ricorre a risorse messe a disposizione dai Soci, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento di attività dei progetti si considerano a tutti gli effetti come costi del Consorzio stesso (cfr. nota 16 al comma 6 delle "note per la redazione delle documentazioni" allegate al Decreto 8/8/2000 del Ministro dell'Università portante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 297/99) ”.

In considerazione delle attività svolte e dell'incidenza sulle fonti di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico, la partecipazione è ritenuta indispensabile e rientra nella ipotesi dell'art. 4 c. 6-8 TUPS e nelle esenzioni del successivo art. 26 c. 2 e 12 ter.

Applicazione dei criteri d.lgs. n. 175 del 2016 art. 24 (presenta 3 punti critici)

- 1) Doppia condizione stretta necessità e tassatività delle funzioni ex art. 4 TUPS: **SI** (art. 4 c. 6-8)
- 2)- Oneri di motivazione analitica art. 5 TU: **NO** *
- 3)- presenza dei presupposti art. 20 TU
 - a) partecipazioni societarie nelle categorie di cui all'articolo 4: **SI ex art. 4 c. 6**
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: **SI** *
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali: **NO**
 - d) mantenimento delle sole partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro: **NO** *
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti: **NO**
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento: **la partecipazione di minoranza non consente interventi diretti, tuttavia l'Ateneo si farà promotore di azioni volte alla riduzione dei costi di gestione, che in ogni caso non sono rilevabili e non incidono sull'ente socio.**
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite art. 4: **NO**